

CONTROLLO

Riduzione del capitale per perdite e relazione degli amministratori – prima parte

di Emanuel Monzeglio



L'[articolo 3, comma 1-ter, D.L. 228/2021](#) (c.d. Decreto “Milleproroghe”), convertito dalla L. 15/2022, ha modificato il Decreto “Liquidità” - nello specifico l'articolo 6, comma 1 – **estendendo la possibilità di sterilizzare anche le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021**. Tale modifica si pone in continuità con quanto previsto dalla Legge di bilancio 2021.

La novellata disposizione, originariamente contenuta nell'articolo 6 del Decreto “Liquidità”, **consente alle società di avvalersi** – in presenza di perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 – della **sospensione degli obblighi civilistici di riduzione del capitale** (per perdite) e della **causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del limite minimo** previsto dalla legge, a far data dal **1° marzo 2022** ovvero l'entrata in vigore della L. 15/2022.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) in data **25 marzo 2022** hanno pubblicato un **documento di ricerca** che **aggiorna** la precedente analisi condotta sulle **“disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale”**.

In primo luogo, il documento chiarisce che le **decisioni assunte** in relazione alle **perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020**, essendo state prese in conformità alla legge vigente a quel tempo, **continuano** a dispiegare i **propri effetti** fino alla **data di approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo** (2026 o 2027 se non coincide con l'anno solare), **indipendentemente** dal fatto che la società prenda la decisione di “sterilizzare” le nuove perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021.

Inoltre è necessario precisare che, a parere del CNDCEC e FNC, secondo l'orientamento

prevalente a cui si è aderito, avvalorato dalle nuove disposizioni, la locuzione “**perdite emerse nell’esercizio in corso**” sembra potersi riferire alle “**nuove**” perdite, ovvero quelle che trovano **rappresentazione contabile per la prima volta** nel bilancio relativo all’esercizio **in corso al 31 dicembre 2021**.

Le **perdite rilevanti** per la c.d. “sterilizzazione”, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, sono **solamente quelle che incidono sul capitale**, dopo aver utilizzato nell’ordine prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, seguite da quelle legali e da ultimo il capitale sociale.

La **nuova proroga**, qualora la società intenda avvalersi del regime di favore per sospendere gli obblighi civilistici in relazione alle perdite emerse nel corso dell’esercizio 2021, impone delle **cautele sia sull’organo amministrativo sia sull’organo di controllo**.

In particolare l’attenzione dovrà **focalizzarsi** principalmente nei casi in cui **la società abbia già beneficiato della “sterilizzazione”** delle perdite emerse nel corso dell’esercizio 2020.

Invero, sebbene tali perdite restino sterilizzate fino al quinto esercizio successivo, **l’emersione di nuove e rilevanti perdite**, che possano ridurre il capitale al di sotto del minimo legale, potrebbe essere **indice dell’emersione di una crisi** che la “semplice” posticipazione degli obblighi civilistici non risolverebbe e, anzi, potrebbe portare ad un **ulteriore aggravamento** della situazione di squilibrio **economico-patrimoniale**. Il tutto considerando che le perdite, seppur “sterilizzare”, **esistono** effettivamente.

L’onere, in capo agli amministratori, è quello di **redigere la propria relazione**, ai sensi dell’[articolo 2446 cod. civ.](#), con particolare attenzione agli **sviluppi futuri programmabili** nel corso dei cinque esercizi successivi. Quando le perdite sono determinate in sede di approvazione del bilancio, la relazione potrà **essere inclusa nel progetto di bilancio** – andando ad integrare i contenuti già indicati nella nota integrativa - e **specificatamente nella relazione sulla gestione**.

Sull’organo di amministrazione permane **l’obbligo** di illustrare le **ragioni** che hanno determinato la perdita, la loro **natura**, **l’origine**, le **condizioni in cui versa la società** e prospettare la **soluzione di avvalersi** della **possibilità di rinviare** al quinto esercizio successivo l’adozione delle delibere pertinenti e conseguenti degli obblighi civilistici, fornendo **indicazioni sulla tempistica stimata per il ripianamento** di tali perdite.

Questo **non esonera** gli amministratori dal fornire **indicazioni puntuali circa i provvedimenti già adottati** e la **pianificazione** economico-finanziaria da **intraprendere nel quinquennio** di riferimento.

Inoltre, dovrà necessariamente essere **evidenziata** anche l’eventuale “sterilizzazione” delle **perdite emerse** nell’esercizio in corso al **31 dicembre 2020**.

Il fine della normativa fin qui descritta è proprio quello di “**evitare**” che le imprese colpite dalla crisi pandemica si avviino inesorabilmente verso una procedura liquidatoria, consentendo invece di **continuare a gestire la società** secondo i **criteri ordinari** e **non secondo criteri meramente conservativi**, anche in presenza di patrimonio netto negativo.

In ragione di ciò, risulta **molto delicato** il ruolo degli amministratori. Infatti, in capo ad essi permane **l’obbligo di monitorare l’andamento della gestione** e la sua **prevedibile evoluzione** nonché di **muoversi attivamente** per il **recupero della continuità aziendale**.

In conclusione possiamo quindi affermare che, visto l’attuale scenario economico, la **deliberazione della sospensione** degli obblighi ex [articoli 2447](#) e [2482-ter cod. civ.](#) dovrebbe **essere assunta** sulla base di **attente previsioni, il più possibile prudenti ed equilibrate**.